

ADRIABUS 2096/17 E
2096/17
28/09/2017



33758

Rep. _____
dal 27 SET. 2017

COMUNE DI PESARO

CONTRATTO DI PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO REP. N.
10804 DEL 18.08.2007 SOTTOSCRITTO TRA LA PROVINCIA DI
PESARO E URBINO E LA SOCIETA' ADRIABUS SOC. CONS. A
R.L. PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE URBANO DI PESARO.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 694250505E

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del
mese di settembre, nel Palazzo Comunale di Pesaro in
Piazza del Popolo.

Avanti a me, Dott. Giovanni Montaccini, Segretario
Generale del Comune di Pesaro, rogante il presente atto
ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, sono presenti i Signori:

1) Arch. Eros Giraldi, nato a Pesaro il 06.08.1965,
domiciliato per la carica in Pesaro presso la Residenza
Comunale, il quale interviene e stipula non in proprio,
ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse
del Comune di Pesaro, codice fiscale: 00272430414,
nella sua qualità di Responsabile del Servizio Nuove
Opere e Viabilità e Responsabile del Servizio
Manutenzioni (Decreto del Sindaco n. 17 del 05.06.2017)
dell'Ente medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui

F. G. S.
Luca B.

all'art. 107, comma 3°, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito definito "ente affidante";

2) Sig. Luciano Balducci, nato ad Urbino (PU) il 31.07.1951, domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società "Adriabus Soc. Cons. a r.l." con sede ad Urbino (PU) in Piazzale Elisabetta Gonzaga n. 15 AMI SPA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino: 02108480415, come risulta da visura presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino acquisita d'ufficio ai sensi dell'art. 43, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (agli atti), di seguito denominata "gestore";

PREMESSO CHE

- la legge regionale n. 45/1998 all'art. 9 aveva attribuito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale urbano automobilistico tra le quali è compresa la stipulazione dei contratti di servizio per il proprio territorio;
- il Comune di Pesaro con convenzione sottoscritta in data 07.06.2006 aveva conferito specifica delega alla Provincia di Pesaro e Urbino quale ente capofila

per l'espletamento delle procedure di gara preordinate all'affidamento del servizio TPL urbano di propria competenza, nonché per la sottoscrizione del relativo contratto di servizio;

- la Provincia di Pesaro e Urbino, con contratto sottoscritto in data 18.08.2007, Rep n. 10804, autenticato nelle firme dal dott. Roberto Rondina in qualità di Segretario della Provincia di Pesaro e Urbino, aveva affidato alla società "Adriabus Soc Cons. a r. l." con sede ad Urbino, Piazzale Gonzaga 15, il servizio di trasporto pubblico della rete extraurbana della Provincia e urbana dei Comuni di Pesaro, Fano, Urbino, Fossombrone e Orciano di Pesaro per il periodo dal 01.07.2007 al 30.06.2013;

- la Regione Marche con le leggi regionali n. 6/2013, n. 44 del 29.11.2013, n. 31 del 17.11.2014 e n. 26 del 27.11.2015, al fine di garantire la continuità del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, ha più volte prorogato, i contratti di servizio in scadenza fino alla stipulazione dei nuovi contratti di servizio e comunque non oltre rispettivamente al 31 dicembre 2013, al 30.06.2014, al 30.09.2015 ed al 31.12.2017;

- il competente Servizio Manutenzioni e Viabilità ha adottato i propri atti consequenziali sotto il profilo

[Handwritten signature in blue ink]
[Handwritten signature in black ink]



[Handwritten signature in black ink]
[Handwritten signature in black ink]

economico assicurando la copertura finanziaria del servizio;


- la norma (art. 7 della L.R. n. 6/2013) che disponeva l'ultima proroga è stata tuttavia oggetto di rilievi di legittimità costituzionale da parte del Governo, cosicché l'Amministrazione Regionale ha disposto l'abrogazione della stessa con L.R. n. 18 del 01.08.2016, n. 18, entrata in vigore il 26.08.2016;
- la Regione Marche ha individuato il Trasporto Pubblico Locale come funzione non fondamentale della Provincia, da riportare nell'alveo delle competenze regionali con legge regionale n. 13/2015;
- con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 302/2016 e 303/2016 si è data attuazione alla detta L.R. 13/2015, fissando al 01.04.2016 la decorrenza dell'effettivo passaggio di tutte le funzioni non fondamentali alla Regione Marche e quindi anche del trasporto pubblico extraurbano precedentemente gestito dalle Province;
- a seguito del passaggio delle funzioni, nelle more di espletamento delle procedure relative all'indizione della nuova gara per l'affidamento del servizio di TPL extraurbano ed urbano, la Regione Marche con DGR n. 599 del 13.06.2016 ha previsto di garantire la prosecuzione dei servizi extraurbani di TPL automobilistico, previa



sottoscrizione di nuovi contratti nei limiti massimi delle quantità e dei corrispettivi economici previsti dalla DGR n. 973/2013 per il periodo dal 01.04.2016 al 31.08.2016, successivamente modificato con deliberazione G.R. n. 909 del 04.08.2016 dal 01.04.2016 al 31.12.2017;

Fulvio
Luciano Bolchini

• la Regione Marche Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia, con nota acquisita al P.G. n. 91034 del 27 settembre 2016, con riferimento al complesso quadro normativo succintamente indicato ed ai provvedimenti adottati dalla medesima, invita gli enti locali ad adottare idonei provvedimenti che garantiscano, attraverso "contratti ponte" similari a quello approvato con DGR n. 910/2016, la continuità dei servizi di TPL urbano fino alle nuove aggiudicazioni/subentri, in linea con il parere dell'AGCM prot.n. 46038 del 05.07.2016;



• con la Delibera n. 210 del 29/11/2016 la Giunta Comunale ha deliberato di "GARANTIRE in linea con quanto deliberato dalla Regione Marche con DGR n. 599 del 13/06/2016 e 909 del 04/08/2016, la prosecuzione dei servizi urbani del trasporto pubblico locale in via transitoria, previa sottoscrizione di nuovo contratto, nei limiti massimi delle quantità e dei corrispettivi riportati nella tabella allegata alla DGR n. 973/2013 e

[Handwritten signature]

nella delibera di Giunta Comunale n. 70/2016 che ammonta a complessivi 918.141,99 km/anno per un corrispettivo annuo da corrispondere al gestore per il servizio offerto pari a euro 1.720.965,34 IVA 10% compresa"; e "PREVEDERE il mantenimento degli standard qualitativi del Servizio di TPL Urbano, delle condizioni economiche, delle tariffe e programma di esercizio vigenti";

- con determinazione dirigenziale n. 3219 del 23.12.2016, esecutiva, si è preso atto che il Comune di Pesaro è subentrato nel contratto sottoscritto dalla Provincia di Pesaro-Urbino con la Soc. Adriabus in data 18.08.2007 Rep. n. 10804 relativamente al TPL urbano di Pesaro, nonché è stato approvato lo schema di contratto di proroga del predetto contratto con validità dal 26.08.2016 fino alla data di aggiudicazione definitiva della gara bandita dalla Regione Marche per l'affidamento del TPL Extraurbano ed Urbano;

- si dà atto che il Comune di Pesaro in relazione agli adempimenti per la sicurezza sul lavoro, non è tenuto alla redazione del DUVRI, così come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 in quanto le attività previste dall'appalto stesso non comportano rischi da interferenze lavorative;

- che la Società in parola ha prodotto ai fini della verifica della idoneità tecnico-professionale: il certificato camerale e l'allegato 3 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativi alla predetta verifica;

- che si rende pertanto opportuno procedere alla stipulazione del contratto di proroga dell'appalto;


- che la predetta Società non risulta soggetta agli obblighi previsti dalla Legge 68/1999 e s.m.i, come da autodichiarazione della Società in parola (agli atti);

- che è stato acquisito dall'Amministrazione il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui, all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 2002 n. 266, rilasciato dall'INPS-INAIL, da cui risulta la regolarità contributiva (agli atti);

- che l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, Ufficio Territoriale di Urbino, ha comunicato che per la società in epigrafe indicata, non sussistono violazioni gravi definitivamente accertate (agli atti);

- che il Codice identificativo di gara, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è il seguente: 694250505E;

F. Baldoni
Luca Baldoni



[Handwritten signature]

- che il Comune di Pesaro con nota del 29.08.2017 richiedeva alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia per la Società Adriabus Soc. Cons. a r.l. con sede ad Urbino;

- che ad oggi nulla è pervenuto dalla predetta Banca Dati Nazionale Antimafia che, pertanto, l'Amministrazione Comunale sottoscrive il presente contratto sotto condizione risolutiva espressa di cui all'art. 92, 3° comma, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159. Qualora le informazioni di cui alla predetta norma attestassero la sussistenza di condizioni ostative all'affidamento del presente servizio, l'appalto sarà revocato e il contratto sarà risolto ope legis.

Tutto ciò premesso e costituendo la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse e finalità)

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente Contratto e le parti dichiarano espressamente di conoscerne tutti i contenuti in maniera dettagliata.

2. Le parti concordano nel gestire il trasporto pubblico locale urbano secondo una logica di massima integrazione tra le varie forme di mobilità, di




qualità, funzionalità ed efficienza dei servizi, puntando anche alla loro massima razionalizzazione e alla incentivazione dell'uso del mezzo pubblico.

Art. 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile)

1. L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata, in via graduata, dalle:

- a) clausole del presente Contratto e dal seguente documento: Allegato 1) Programma di esercizio. Detto documento omissane la lettura per espressa dispensa dei componenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione in segno di piena accettazione, viene depositato agli atti presso la Segreteria del Comune di Pesaro e non viene materialmente allegato al presente atto del quale tuttavia si considera parte integrante;
- b) disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali comunque vigenti in materia di trasporto pubblico locale, ivi comprese quelle in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;
- c) disposizioni del codice civile e dalle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni normative sopra richiamate.

Filippo
Luciano



Guarneri

2. L'entrata in vigore di norme nuove o difformi rispetto a quelle che attualmente regolano il presente contratto, determina l'impegno delle parti di rispettarle anche in deroga alle attuali prescrizioni.

Art. 3 (Oggetto del contratto)

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra Ente Affidante ed il Gestore in merito all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale di persone in relazione alla rete urbana di Pesaro, agli stessi patti e alle stesse condizioni del contratto stipulato con la Provincia di Pesaro e Urbino il 18.08.2007, Rep. n. 10804, nei limiti massimi delle quantità e dei corrispettivi economici previsti dalla Regione Marche per il servizio offerto (riferimento DGR 973/2013) e dei servizi aggiuntivi richiesti da parte dell'Ente affidante pari ad euro 1.564.513,95 (km 918.141,99 x 1,704 corrispettivo chilometrico) al netto di IVA; (euro 1.544.440,69 per corrispettivi previsti dalla Regione Marche ed euro 20.073,26 per corrispettivi per i servizi aggiuntivi richiesti dal Comune di Pesaro).

2. Per quanto riguarda gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente affidante e del Gestore nonché in merito al rispetto degli standard qualitativi, all'implementazione del sistema di monitoraggio, dell'integrazione tariffaria ed ai

rapporti con l'utenza si fa espresso riferimento al contratto di servizio in precedenza stipulato con la Provincia di Pesaro e Urbino.

3. È attribuita al Gestore la titolarità del corrispettivo, dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio ivi incluse le eventuali sanzioni amministrative elevate all'utenza.

F. B. B.
Lucciano B. B.

4. È altresì attribuita al Gestore la titolarità dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative commerciali connesse alla gestione del servizio, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del presente Contratto, purché ciò non determini alcun onere a carico dell'Ente affidante, disagi per l'utenza o vincoli all'espletamento del servizio stesso;

5. L'Ente affidante ha la più ampia facoltà di effettuare controlli sul servizio di trasporto pubblico oggetto del presente contratto, con particolare riferimento agli aspetti di regolarità, qualità e sicurezza. Il Gestore è tenuto a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni e le verifiche finalizzate all'acquisizione di dati.



Guerrini

Art. 4 (Durata)

Il presente contratto, prendendo atto dei servizi effettivamente svolti in continuità a partire dal

26.08.2016, ha validità fino alla data di aggiudicazione definitiva della gara in corso di espletamento da parte della Regione Marche per l'affidamento del TPL Extraurbano ed Urbano.

Art.5 (Corrispettivi)

1. Il corrispettivo, calcolato in relazione al corrispettivo chilometrico unitario in vigore di euro 1,704 moltiplicato per i chilometri previsti dal Programma di esercizio approvato dall'Ente affidante (allegato 1), è su base annua di euro 1.564.513,95 al netto di IVA ($\text{km } 918.141,99 \times 1,704 \text{ euro/km} = 1.564.513,95 \text{ euro}$).

2. Le parti si danno reciprocamente atto che il predetto corrispettivo è soggetto all'applicazione delle clausole di flessibilità di all'art. 4, comma 2 (costo chilometrico) e art. 6, comma 3 del Capitolato d'Oneri che costituisce parte integrante del contratto Rep. n. 10804 del 18.08.2007.

3. Tale corrispettivo viene erogato dall'Ente affidante con rate mensili posticipate, entro 30 giorni dalla prestazione di regolare fattura, da emettere a seguito del relativo ordinativo di spesa e di servizio svolto. Ciascuna rata è liquidata per un ammontare pari al 95% del corrispettivo mensile a preventivo, con un conguaglio del 5% effettuato nell'anno solare



successivo, entro 60 giorni dalla presentazione del Rapporto, previa validazione dello stesso e accertamento dell'effettivo svolgimento delle percorrenze stabilite.

Art. 6 (Cauzione)

Il gestore ha prestato cauzione ridotta al 50% in quanto trattasi di Società in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008, per un importo di euro 78.225,70 come risulta da polizza fideiussoria n. 40085591000313 emessa il 15.05.2017 dalla TUA Assicurazioni spa - Agenzia di emissione Broker 0855 - WIDE GROUP S.R.L., a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal gestore medesimo in dipendenza del servizio affidato.


Art. 7 (Definizione delle controversie)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione e all'esecuzione del presente Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, sarà competente il foro di Pesaro.

3. Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle

Fiduciaro
Luca Baldoni



[Handwritten signature]

parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.

4. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 3 è causa di risoluzione del Contratto.

Art. 8 (Trattamento dei dati e consenso al trattamento)

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto stesso.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.

3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza,

nonché di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal citato D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, e alla nomina degli incaricati del trattamento, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal suddetto decreto legislativo.

4. In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Gestore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e/o societari secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 9 (Tracciabilità finanziaria)


Il gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

Qualora il gestore non assolva agli obblighi sopra menzionati, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della citata legge n. 136/2010

Art. 10 (Clausole finali)

1. Nell'espletamento del servizio in oggetto, il Gestore, sotto la propria responsabilità, sarà tenuto a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in

Filippo
Luciano Baldini



[Handwritten signature]

materia e, comunque, tutte le altre contenute nel contratto di servizio.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

3. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione, sono a carico del Gestore. A tal fine questo eleggerà domicilio nell'ambito del Comune di Pesaro.

4. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificatamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.

5. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo complesso.

6. Eventuali modifiche all'allegato 1 "Programma di esercizio", che non abbiano ripercussioni sul monte percorrenze, tali da non determinare revisione del




corrispettivo annuale, potranno essere autorizzate con provvedimento dirigenziale, non comportando modifica del contratto.

7. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta, da parte del Gestore, di adempimento del presente Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che lo stesso si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Filippo
Luciano Ballo

8. L'Ente affidante farà riferimento, per qualsiasi fase della gestione contrattuale, al Direttore tecnico unitario del Gestore, che assume le responsabilità previste per la direzione di servizio e definite dal D.P.R. n. 753/1980, con particolare riferimento al II comma dell'art. 91, per il quale "... gli amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore ... i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto...". In ogni caso, al Direttore tecnico unitario dovranno essere assicurati i poteri e le responsabilità necessari, nell'ambito del servizio oggetto del Contratto:



Gianni

- all'esecuzione del programma di esercizio di cui all'allegato 1);
- al coordinamento dei turni del personale necessari per lo svolgimento del servizio;

9. Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 comma 1 della Legge 7 dicembre 1999 n. 472 "Disposizioni in materia di TPL", che stabiliscono che "I contratti di Servizio di cui agli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della Legge 8 giugno 1962 n. 604, secondo quanto previsto dall'art. 40 della stessa legge e s.m.i."

Art. 11 (Norma di chiusura)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le previsioni del contratto di servizio in precedenza stipulato con la Provincia di Pesaro e Urbino e Allegato 1) "Programma di esercizio".

Art. 12 (Spese contrattuali)

Tutte le spese di stipulazione e registrazione del presente atto, soggetto ad IVA, nessuna esclusa, (che ha un valore annuo di euro 1.564.513,95 fatto salvo il ricalcolo nel caso di prolungamento del servizio) sono a totale carico della Società che a tal fine ha versato la somma di euro 362,00 come risulta dalla quietanza della Tesoreria Comunale di Pesaro n. 12101 del 25.05.2017.

Il presente atto è esente dal pagamento dei diritti di segreteria Legge n. 472 del 07.12.1999 articolo 8.

Art. 13 (Domicilio delle parti)

Le parti contraenti eleggono domicilio, agli effetti del presente contratto, presso la sede municipale di Pesaro Piazza del Popolo.

Ogni variazione del domicilio dell'appaltatore deve essere preventivamente comunicata alla Stazione appaltante.

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, si contiene in diciannove facciate di foglio ed è stato da me letto agli intervenuti che, dichiarandolo pienamente conforme alle loro rispettive volontà, meco lo sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'ENTE AFFIDANTE COMUNE DI PESARO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO NUOVE OPERE E VIABILITA' E
DEL SERVIZIO MANUTENZIONI - ARCH. EROS GIRALDI

PER IL GESTORE SOCIETA' "ADRIABUS SOC. CONS. A R.L."
IL PRESIDENTE DEL CdA E LEGALE RAPPRESENTANTE
SIG. LUCIANO BALDUCCI

IL SEGRETARIO GENERALE UFFICIALE ROGANTE
DOTT. GIOVANNI MONTACCINI

